COSA DICE LA LEGGE

1. Stop in due tempi
Per limitare la diffusione del contagio, il decreto legge 18/2020 ha sospeso le udienze e i termini negli uffici giudiziari di tutta Italia dal 9 marzo al 15 aprile. Dal 16 aprile al 30 giugno i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare assembramenti. Tra queste ci sono la limitazione dell'accesso del pubblico e degli orari di apertura, la regolamento dell'accesso ai servizi tramite prenotazione, lo svolgimento delle udienze con collegamenti da remoto o con il deposito telematico degli atti, o il rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno

2 Le eccezioni
La sospensione non opera per i procedimenti che riguardano le emergenze delle crisi familiari. Proseguono, tra le altre, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità e alle situazioni di grave pregiudizio, le cause relative ad alimenti e a obblighi alimentari che derivano da rapporti familiari, i procedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio, le cause in materia di aborto e i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari